

DECRETI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

D.A. n. 25/GAB del 10 giugno 2026.

Modifica delle norme di attuazione dei Piani Paesaggistici Regionali adottati e approvati.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti e in particolare l'art. 1, comma 1;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTO** l'articolo 158 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. secondo cui "*Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357.*";
- CONSIDERATO** che ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., e in particolare ai sensi dell'art. 139, è stata disposta l'approvazione dei Piani Paesaggistici degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento con D.A. n. 064/GAB del 30 settembre 2021; degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta con D.A. n. 1858 del 2 febbraio 2015; degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa con D.A. n.

032/GAB del 3 ottobre 2018; degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017e degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (D.A. n. 18/Gab del 01/04/2026);

CONSIDERATO che ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e paesaggistici, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., e in particolare ai sensi dell'art. 139, è stata disposta l'adozione dei Piani Paesaggistici degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania con D.A. n.031/GAB del 3 ottobre 2018; degli Ambiti 8, 10, 11, 12 ricadenti nella provincia di Enna con D.A. n. 043/GAB del 21 maggio 2025; dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con D.A. n. 090/GAB del 23 ottobre 2019;

VISTO il D.A. n. 54/GAB del 18.04.2023, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista allo scopo, tra l'altro, di fornire pareri e proposte all'Assessore Regionale Beni Culturali in merito all'adozione e all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso di diverse sedute istruttorie, l'Osservatorio ha sottoposto a un attento riesame l'elaborato denominato "Norme di Attuazione", facente parte integrante di ogni singolo Piano Paesaggistico, al fine di assicurarne il pieno allineamento ai criteri metodologici generali e, al contempo, garantire un' adeguata standardizzazione normativa, assicurando ad ogni Piano il recepimento sistematico degli aggiornamenti e delle integrazioni maturate dall'Osservatorio nel corso dell'analisi di casi specifici esitati favorevolmente dall'Osservatorio in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici;

PRESO ATTO che nella Seduta Plenaria del 14 novembre 2024 a conclusione dell'esame delle osservazioni al Piano Paesaggistico di Trapani, avanzate dai Comuni ma anche da associazioni e singoli cittadini, l'Osservatorio ha rilevato la necessità di emendare alcune parti dell'apparato normativo del Piano, in particolare riferite al Titolo III art. 20 "*Articolazione delle norme*" e al Titolo V limitatamente agli "*Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio*", al fine di espungere riferimenti a provvedimenti legislativi abrogati e/o modificati e di fornire chiarimenti, per non ingenerare dubbi interpretativi, su talune questioni quali:

- l'uso della variante ordinaria nei territori con livello di tutela 2;
- la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni nei territori con livello di tutela 2;
- il regime normativo di livello di tutela 1 da attribuire alle aree densamente edificate e sottoposte dai Piani urbanistici a Zone di tipo A e B;

CONSIDERATO che il regime normativo delle Aree di Recupero, pensato per attuare il dispositivo della L. 47/1985 sui piani particolareggiati e di recupero, di fatto non è stato mai applicato nel senso del recupero della qualità architettonica degli aggregati edilizi e che dall'approvazione della L.R. 19/2020 i piani di recupero sono confluiti come piani attuativi nel PUG;

CONSIDERATO, altresì, che in presenza di forti detrattori del paesaggio, la pianificazione paesaggistica scegliendo un regime normativo che consentisse la riqualificazione dell'esistente con piani particolareggiati espressamente finalizzati al recupero, l'Osservatorio nella seduta istruttoria del 28 novembre 2024, ha ipotizzato di dividere in due grandi famiglie i progetti assentibili in queste aree classificate come Aree di Recupero: una tipologia con approccio pianificatorio di competenza dei Comuni che riguarda aree ampie e una categoria di interventi di scala minore articolati per comparti che possano

essere direttamente proposti da soggetti privati e assentiti dalla competente Soprintendenza;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 28 novembre 2024, l'Osservatorio ha ritenuto di attribuire il livello di tutela 1, oltre che alle zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A e B, anche alle zone classificate come C, come ivi perimetrata, limitatamente alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del piano paesaggistico;

CONSIDERATO che sono state introdotte modeste correzioni coerenti con l'impianto generale delle norme di tutela privilegiando l'interesse pubblico attraverso i DD.AA. 62/GAB e 63/GAB del 2019 che hanno consentito di superare l'incompatibilità delle grandi infrastrutture con il fitto reticolo idrografico che caratterizza l'intero territorio regionale, prevedendo un esame puntuale con valutazioni caso per caso da parte dell'Osservatorio, previa relazione istruttoria della competente Soprintendenza, volta a valutare il reale impatto paesaggistico dell'intervento di pubblico interesse;

CONSTATATA l'esigenza, per le medesime motivazioni e con le stesse procedure di cui al precedente considerato, che la citata deroga ai sensi del DA 62/GAB e del DA 63/GAB del 2019 venga estesa a tutte le aree tutelate in un'ottica di bilanciamento tra interessi pubblici concomitanti;

PRESO ATTO che l'Osservatorio, per come sopra detto, ha ritenuto conseguente una revisione del del Titolo V nella parte riguardante gli "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio", punto c) "*impianti tecnologici*", considerando essenziale che l'apparato normativo dei Piani Paesaggistici preveda una valutazione caso per caso da parte dell'Osservatorio delle grandi opere e infrastrutture di rete con valenza almeno regionale che attraversano aree gravate da vincoli paesaggistici;

PRESO ATTO che nella seduta istruttoria del 12 dicembre 2024 l'Osservatorio ha concordato di escludere dal testo tutte le norme che consentirebbero di approvare progetti in variante urbanistica, ai sensi dell'art. 26, legge regionale n. 19/2020, e che l'esclusione di dette varianti debba limitarsi ai territori gravati dal livello di tutela 3 e non incidere, comunque, sulla possibilità di adeguare gli insediamenti già esistenti alle normative in continuo aggiornamento, con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza, che interessano soprattutto le zone D. Quest'ultime, pertanto, assumeranno il regime normativo di livello di tutela 1 parimenti alle zone A, B e C nelle aree gravate dai livelli di tutela 2 e 3;

PRESO ATTO che nella Seduta Plenaria dell' 11 aprile 2025, l'Osservatorio ha approvato all'unanimità le norme dell'art. 20 e del Titolo V così come modificate e integrate secondo i criteri sin qui esposti e con l'espressa volontà di applicarle a tutti i Piani Paesaggistici regionali;

PRESO ATTO che nella Seduta Istruttoria del 30 ottobre 2025, l'Osservatorio si è espresso favorevolmente rispetto all'inserimento nella norma generale di una ulteriore specifica relativa alle aree ex ASI - oggi in gestione all' IRSAP ai sensi della legge regionale del 12/01/2012, n. 8 – affinché, alla stregua delle altre zone D, tali aree rientrino tra quelle che, eventualmente gravate dai livelli 2 o 3 di tutela, siano da considerarsi soggette al livello di tutela 1, così come perimetrata alla data di adozione dei Piani Paesaggistici;

CONSIDERATO che le modifiche si sono rese necessarie anche per dare nuovo valore alle aree degradate al fine di pervenire al recupero degli originari valori paesaggistici, l'Osservatorio nella Seduta Istruttoria del 9 dicembre 2025, ha stabilito che relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare esplicito riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica e, pertanto,

nell'ambito dei progetti di recupero sono escluse nuove attività estrattive, ad eccezione di quelle provvisorie e limitate nel tempo, strettamente finalizzate alla messa in sicurezza dei siti e alla realizzazione del recupero paesaggistico-ambientale;

PRESO ATTO che nella seduta Plenaria del 13 aprile 2026, la Commissione ha esaminato l'ultima stesura delle modifiche apportate dall'Osservatorio alle norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici per la parte relativa all'art. 20 e al primo articolo del Titolo V, "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", con l'espressa volontà di applicarle ai Piani Paesaggistici regionali, sia in fase di adozione e salvaguardia sia definitivamente approvati, e ha espresso parere favorevole sulla formulazione delle norme tecniche di attuazione sin qui condivise;

PRESO ATTO che nella seduta Plenaria del 21 aprile 2026, l'Osservatorio, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo ha precisato che alla disposizione prevista al nono capoverso dell'art. 20: *"Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 e 3 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico o, relativamente alle aree ex ASI, da piani regolatori già adottati ai sensi della legge regionale del 12 gennaio 2012, n. 8, queste, così come ivi perimetrare, sono comunque soggette al livello di tutela 1"*, vada aggiunto: *"Sono fatte salve le disposizioni relative ai paesaggi locali per le quali la competente Soprintendenza riterrà di dover confermare quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III"*;

RITENUTO che, sulla base dei richiamati pareri resi dall'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, occorra modificare e integrare l'art. 20 delle Norme per Paesaggi Locali relative al Titolo III e il punto a) *"attività estrattive e opere connesse"* e il punto c) *"le opere tecnologiche"* del primo articolo del Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", così come riportato nell'allegato "A" al presente decreto;

RITENUTO di dover per il resto confermare integralmente il contenuto dei Piani Paesaggistici, sia definitivamente approvati che in regime di adozione e salvaguardia così come pubblicati agli albi pretori dei comuni interessati, unitamente ai relativi elaborati a meno delle integrazioni e modifiche sopra richiamate;

VISTA la nota prot. n. 15895 del 28 aprile 2026 con cui il competente Servizio 3 Tutela e Acquisizioni. Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso la relazione del Dirigente Generale richiesta con la nota assessoriale prot. n. 725/Gab del 14/02/2023 e prot. n. 1188/Gab del 10/03/2023,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvato l'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente le modifiche e le integrazioni sopra richiamate relative all'art. 20 del TITOLO III "Norme per i paesaggi locali" e al primo articolo del Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", facenti parte integrante dei Piani Paesaggistici approvati e adottati.

Art. 2

L'Allegato "A" di cui all'art. 1 del presente decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nell'art. 20 del TITOLO III, "Norme per i paesaggi locali" e nel primo articolo del TITOLO V "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" dei Piani vigenti e approvati

degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento (D.A. n. 064/GAB del 30 settembre 2021); degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta (D.A. n. 1858 del 2 febbraio 2015); degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa (D.A. n. 032/GAB del 3 ottobre 2018); degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa (D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017) e degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (D.A. n. 18/Gab del 01/04/2026).

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana relativamente ai Piani Paesaggistici vigenti di cui all'art. 2.

Art. 4

L'Allegato "A" di cui all'art. 1 del presente decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nell'art. 20 del TITOLO III, "Norme per i paesaggi locali" e nel primo articolo del TITOLO V, "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" dei Piani Paesaggistici adottati degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania (D.A. n.031/GAB del 3 ottobre 2018); degli Ambiti 8, 10, 11, 12 ricadenti nella provincia di Enna (D.A. n. 043/GAB del 21 maggio 2025); dell'Ambito 9 nella provincia di Messina (D.A. n. 090/GAB del 23 ottobre 2019).

Art. 5

Si dispone la pubblicazione, per novanta giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati dai Piani Paesaggistici in regime di adozione e salvaguardia di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Copia del presente decreto, unitamente all'allegato "A", viene, altresì, depositata presso le Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 3 Tutela Acquisizioni e Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 7

Per quanto non modificato con il presente decreto, sono confermati integralmente i contenuti dei Piani Paesaggistici di cui agli articoli 2 e 4.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana oppure agli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Palermo, 10 giugno 2026.

SCARPINATO

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20 ARTICOLAZIONE DELLE NORME

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo quattro distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate e motivate variazioni in sede di aggiornamento degli

strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa specifica valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la realizzazione di fabbricati da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 37 della l.r. 19/2020, nel rispetto del carattere insediativo rurale. La realizzazione, la valorizzazione e il recupero di qualsivoglia struttura funzionale deve risultare compatibile con le valenze paesaggistiche del territorio.

Non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive anche nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico o, relativamente alle aree ex ASI, da piani regolatori già adottati ai sensi della legge regionale del 12 gennaio 2012, n. 8, alla data di adozione del Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai paesaggi locali per le quali la competente Soprintendenza riterrà di dover confermare quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa di norma ogni edificazione, fatto salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III. Gli strumenti urbanistici devono prevedere specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla esistente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale, sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 37 della LR 19/2020.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive anche nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico o, relativamente alle aree ex ASI, da piani regolatori già adottati ai sensi della legge regionale del 12 gennaio 2012, n. 8, alla data di adozione del Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai paesaggi locali per le quali la competente Soprintendenza riterrà di dover confermare quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali, di iniziativa pubblica o privata. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate e motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;

- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, a condizione che siano previste dagli strumenti urbanistici attuativi comunali di recupero e/o di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
- relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica, maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico-ambientale. È consentito, qualora ne sia documentata la necessità per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fronti di cava, il rimodellamento dei fronti stessi, con le limitazioni di cui al successivo Titolo V. Inoltre, è consentita nelle cave dismesse la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia, a condizione che i progetti contengano la dimensione integrata del recupero ambientale e della tutela delle componenti del paesaggio in relazione all'intera cava.

Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;

- acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.
- f. insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, dovranno essere salvaguardate le visuali percepibili dai punti panoramici, dai Beni Isolati, dai Centri e Nuclei Storici, censiti nell'elenco di cui al presente Piano Paesaggistico, nonché dai Parchi ed aree archeologiche tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. n. 24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati, o i soggetti pubblici o privati che ne hanno titolo, procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art. 3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave non più in esercizio è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale di cui al precedente art.20 delle presenti norme.

La progettazione, nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale, verificherà la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito dei progetti di recupero sono escluse nuove attività estrattive, ad eccezione di quelle provvisorie e limitate nel tempo, strettamente finalizzate alla messa in sicurezza dei siti e alla realizzazione del recupero paesaggistico-ambientale.

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la coerenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è

opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti; nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella localizzazione e progettazione di impianti, quali antenne e ripetitori, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà evitare il più possibile l'apertura di nuove strade o piste, nonché il taglio o il danneggiamento delle formazioni vegetali esistenti, o prevedere adeguate misure di rinaturazione delle aree interessate dalle opere. Per la realizzazione dei suddetti impianti vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. individuati dal Piano Paesaggistico come invariants del paesaggio e comunque le aree ricadenti nei livelli 3 di tutela di cui al precedente art. 20 della presente normativa. Resta fatta salva la facoltà del Piano di prescrivere in tutte le aree soggette alla disciplina dell'art. 134 del Codice ulteriori restrizioni relative a specifici paesaggi locali, da valutare caso per caso in un'ottica di bilanciamento tra interessi pubblici concomitanti, ferma restando la preminenza della tutela paesaggistica.

Per le opere strategiche di interesse pubblico di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture a rete per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto – che ricadono in aree assoggettate dal presente Piano paesaggistico al livello 3 di tutela si deve procedere caso per caso acquisendo il parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, a termini di quanto già previsto per i casi pertinenti i corsi d'acqua e le aree boscate dai DD.AA. 62/GAB e 63/GAB del 2019, previa relazione tecnica istruttoria della competente Soprintendenza.

Anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, i progetti dovranno essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Per i progetti e gli interventi inerenti ad opere per la distribuzione dell'energia, ferme restando le limitazioni sopra richiamate e in particolare il divieto di installare piloni e tralicci nelle aree ricadenti nei livelli 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa, l'attraversamento soprasuolo di cavidotti delle suddette aree tutelate dal livello di tutela 3 non è da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere la loro assoluta integrità paesaggistica.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio geomorfologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di mini-eolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio, dove intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti, salvo diverse disposizioni contenute nei Paesaggi Locali di cui al Titolo III, lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

(2026.23.1546)06.a